CAMERA DEI DEPUTATI N. 2139-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Relatore: **MEROLLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 ottobre 1984 (Stampato n. 522)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 12 ottobre 1984

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia

Presentata alla Presidenza il 5 dicembre 1984

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 2139, approvato dal Senato nella seduta del 10 ottobre 1984, conferisce al Governo delega ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia.

Il Governo ha ritenuto dover recepire nel nostro diritto interno i princìpi contenuti nella suddetta direttiva attraverso l'istituto della delega legislativa seguendo una prassi che da tempo viene adottata in casi analoghi.

Le Commissioni II (Giustizia) e VI (Finanze e tesoro) del Senato, nel discutere il disegno di legge, congiuntamente al disegno di legge n. 387, che oltre all'attuazione della direttiva comunitaria recava norme sulla revisione della legge bancaria, hanno ritenuto opportuno procedere in via preliminare e con maggiore urgenza all'esame del solo disegno di legge n. 2139 che è in grado di ottenere l'approvazione delle Camere con maggiore celerità, senza dovere affrontare la complessa tematica che l'altro disegno di legge pone soprattutto nel campo delle sanzioni amministrative e penali per gli illeciti commessi nell'esercizio dell'attività creditizia.

D'altra parte l'estrema urgenza dell'approvazione del disegno di legge al nostro esame è rimarcata dalla condanna che la Corte di giustizia delle Comunità europee in data 1° marzo 1983 ha inflitto al Governo italiano per lo stato di inadempienza in ordine all'attuazione della direttiva n. 77/780.

Il disegno di legge n. 2139 conferisce la delega al Governo con una serie di princìpi e di criteri direttivi, alcuni innovativi e altri no, che seguono le linee tracciate dal Consiglio delle Comunità europee, che ha voluto indicare gli obiettivi da raggiungere, lasciando ai legislatori dei singoli Stati qualche margine di discrezionalità.

La direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia tende a:

facilitare la costituzione ed il funzionamento delle succursali di enti creditizi in altri Stati membri;

applicare norme comuni che consentano l'esercizio dell'attività degli istituti di credito su tutto il territorio comunitario;

regolamentare il regime giuridico delle autorizzazioni per l'inizio dell'attività degli enti creditizi, con esclusione delle possibilità, per le autorità di vigilanza, di considerare le esigenze economiche del mercato quale presupposto per consentire o meno l'inizio delle attività stesse;

fissare i requisiti di esperienza e di onorabilità per la nomina ad amministratori e dirigenti preposti alla guida dell'ente creditizio;

prevedere una ulteriore collaborazione tra le autorità di vigilanza dei Paesi membri della Comunità al fine di agevolare procedure coordinate ed omogenee di vigilanza sugli enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunità.

L'articolo unico, di cui si compone il disegno di legge, reca sette punti che possiamo così riassumere:

il punto 1 precisa il carattere d'impresa dell'attività degli enti creditizi, che viene vincolata ad autorizzazione della Banca d'Italia sulla base di requisiti oggettivi, indipendentemente dalla natura

pubblica o privata degli enti, con esclusione della possibilità per le autorità di vigilanza, di considerare le esigenze economiche del mercato, quale condizione per consentire o meno l'inizio delle attività medesime, salva la deroga prevista dalla direttiva per un periodo di sette anni;

il punto 2 indica i requisiti che debbono possedere le persone preposte all'amministrazione ed alla dirigenza degli enti creditizi; in particolare requisiti di esperienza e di onorabilità, puntualizzando che per quanto concerne l'esperienza si richiedono requisiti adeguati alla carica di assumere, alle dimensioni ed al volume di attività dell'ente, e per quanto attiene all'onorabilità, sarà considerato come motivo di esclusione non solo il comportamento professionale pregresso, ma anche lo stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, con un emendamento apportato dal Senato, l'esclusione sarà applicata anche a carico di coloro che siano sottoposti a provvedimenti in applicazione della legislazione contro la mafia nonché per coloro che si sono resi colpevoli di gravi violazioni penali della legge bancaria e di gravi reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e contro l'ordine pubblico; da notare la precisazione della salvaguardia e della promozione delle caratteristiche di mutualità e finalità sociali delle Casse rurali ed artigiane e delle imprese creditizie cooperative di ridotte dimensioni e a carattere locale;

il punto 3 contempla la determinazione degli effetti sul proseguimento dell'esercizio dell'attività creditizia conseguenti alla perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai punti 1 e 2;

il punto 4 stabilisce che il diniego e la revoca dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato all'interessato nei termini previsti dalla direttiva, trascorsi i quali inutilmente, si forma automaticamente il silenzio-rifiuto impugnabile;

il punto 5 dispone l'applicazione delle norme sostanziali e procedurali dettate dalla legge italiana nel caso di apertura in territorio italiano di succursali di enti creditizi aventi sede in altro Stato membro della Comunità, con esclusione dei requisiti relativi alla forma giuridica per gli enti creditizi che possiedono fondi propri distinti;

il punto 6 riguarda il coordinamento della normativa in materia di dipendenze bancarie con le disposizioni contenute nell'articolo 8 della direttiva comunitaria relative alla revoca dell'autorizzazione ad enti o a loro succursali;

il punto 7 attiene alla previsione che le autorità creditizie collaborino, anche sul piano conoscitivo, con le autorità creditizie degli altri Stati membri della Comunità al fine di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunità.

Alcuni emendamenti sono stati approvati dal Senato e precisamente:

un primo emendamento al punto 2, con il quale si è voluto ribadire la osservanza del requisito di onorabilità anche per gli amministratori ed i dirigenti delle Casse rurali e artigiane e delle imprese creditizie cooperative di ridotte dimensioni e a carattere locale;

un secondo emendamento sempre al punto 2, con il quale si è inserito il principio che l'esclusione dagli incarichi è prevista anche per coloro che sono sottoposti a provvedimenti in applicazione della legislazione antimafia;

un terzo emendamento all'ultimo comma, di carattere formale, con il quale è stato eliminato l'aggettivo « interno » quanto alla denominazione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

un quarto emendamento sempre all'ultimo comma, per il quale le competenti Commissioni della Camera e del Senato dovrebbero esprimere il loro parere, sul decreto o sui decreti da emanarsi in ap-

plicazione della legge in esame, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti e non nei 20 giorni come stabilito nel testo governativo.

La VI Commissione finanze e tesoro della Camera ha approfondito tutti gli aspetti del provvedimento in esame nella seduta del 28 novembre ultimo scorso, approvandolo a maggioranza nel testo integrale inviato dal Senato.

I vari emendamenti, presentati in quella sede, non sono stati accettati dal relatore e dal Governo o per ragioni di merito, perché alternativi rispetto al testo adottato dal Senato, o perché non attinenti alla materia connessa alla direttiva CEE.

D'altra parte alcuni emendamenti riflettevano l'esigenza avvertita da vario tempo dai membri della Commissione di una revisione generale della legge bancaria che potrà essere opportunamente affrontata, nella sua completezza, in altra specifica sede.

Il Governo, nel rilevare che la discussione ha riproposto non solo il problema dei rapporti fra Governo e Parlamento, ma anche quello dei rapporti fra le due Camere, ha mostrato di avvertire l'importanza dei problemi sollevati dagli emendamenti presentati e poi ritirati su invito del relatore e del Governo stesso.

Come già in Senato, il Governo ha rinunziato a formulare proposte relative alla disciplina della materia della responsabilità penale e del relativo sistema sanzionatorio degli operatori bancari ed a presentare l'emendamento concernente le *merchant banks*, assumendo però formale impegno di formulare comunque, entro sessanta giorni, al Parlamento proposte adeguate all'importanza ed alla complessità della materia stessa.

Con questa formale assicurazione del Governo il relatore, nel manifestare parere favorevole al testo del disegno di legge così come approvato dal Senato, invita gli onorevoli membri dell'Assemblea a voler esprimere la loro approvazione.

MEROLLI, *Relatore*.

TESTO
DEL SENATO

—

ARTICOLO UNICO

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n 77/780 del 12 dicembre 1977, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi

1) carattere d'impresa dell'attività degli enti creditizi ed assoggettamento di essa al regime dell'autorizzazione concessa dalla Banca d'Italia ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di requisiti oggettivi indipendenti dalla natura pubblica o privata degli enti stessi e, salva la deroga per il periodo previsto dall'articolo 3, punto 3, lettera *b*), della direttiva, senza aver riguardo alle esigenze economiche del mercato,

2) indicazione, con riferimento alla tipologia della struttura organizzativa dell'ente creditizio ed alla titolarità dello stesso, dei criteri in base ai quali vanno identificate le persone che effettivamente ne determinano l'orientamento dell'attività, prescrizione per le persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio, di requisiti di esperienza adeguati alla carica da rivestire, alle dimensioni ed all'ambito operativo dell'ente, e di specifici requisiti di onorabilità che diano affidamento per una corretta gestione dell'attivita bancaria in base al comportamento professionale delle persone stesse e ai loro precedenti penali in particolare per le casse rurali e artigiane e per le imprese creditizie cooperative di ridotte dimensioni e a carattere locale, fermi i requisiti di onorabilità come sopra specificati, i predetti requisiti di esperienza devono essere rapportati alle peculiarità strutturali ed operative dell'ente, in modo da agevolarne il carattere di mutualità e le finalita sociali, esclusione

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO

Identico

dagli incarichi per coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di coloro che siano sottoposti a provvedimenti in applicazione della legislazione contro la mafia e, in particolare, alle misure previste dalle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646; determinazione, in relazione alla natura del reato e all'entità della pena inflitta in via definitiva, dei reati i quali escludano comunque il possesso dei requisiti di onorabilità, con particolare riguardo a quelli indicati nel titolo VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e a quelli contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e contro l'ordine pubblico;

3) determinazione degli effetti sul proseguimento dell'esercizio dell'attività creditizia conseguenti alla perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui ai precedenti punti 1 e 2;

4) motivazione e notifica del diniego e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; formazione del silenzio-rifiuto impugnabile ove non si sia provveduto sulla domanda di autorizzazione nel termine previsto dalla direttiva per la notifica del diniego;

5) applicazione, all'apertura di succursali di enti creditizi aventi sede sociale in altro Stato membro della Comunità, delle norme concernenti l'autorizzazione all'apertura di succursali delle istituzioni creditizie italiane, con esclusione, per gli enti creditizi che possiedono fondi propri distinti, dei requisiti relativi alla forma giuridica;

6) coordinamento dell'articolo 34 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti in materia di dipendenze bancarie, con le norme contenute nell'articolo 8 della direttiva comunitaria, relative alla revoca dell'autorizzazione ad enti o a loro succursali;

7) previsione che le competenti autorità creditizie collaborino, anche sul piano conoscitivo, con le autorità creditizie degli altri Stati membri della Comunità al fine di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunità.

Le disposizioni previste dal precedente comma sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato che esprimeranno il loro parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.